

FAQ

QUESITO N. 1

Al punto 3.3.3 dell'avviso si richiede il requisito di capacità economico finanziaria, ai sensi dell'art. 83 comma 1) lett.b e all'allegato XVII parte prima lett.c, come fatturato globale specifico riferito al triennio 2015-2017 pari o superiore all'importo a base di gara di euro 98.117,15 netti.

Considerate le tuttavia le recenti *Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"- 2.2.2. *Requisiti di partecipazione*, dove sono richiesti:

a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, *per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara*. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett.c) del codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a)

Al fine di agevolare la partecipazione dei piccoli medi-operatori, e' possibile soddisfare il requisito di capacità economica gara valutando, appunto, *il fatturato globale dei migliori 3 anni del quinquennio 2013-2017 o fornendo adeguata copertura assicurativa?*

b) E' possibile, in alternativa, soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria facendo ricorso ad Avvallimento ai sensi dell'art. 89 comma1 del *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*? In caso affermativo il contratto di avvallimento è da trasmettersi assieme alla manifestazione d'interesse?

RISPOSTA N. 1

- a) Il requisito di capacità economico finanziaria è stato richiesto nel pieno rispetto di quanto previsto dall'allegato XVII parte prima lett. c) il quale prevede che *"la capacità economico finanziaria possa essere provata mediante una dichiarazione concernente il fatturato globale al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili"*. Avendo la SA operato questa scelta tra i "possibili" requisiti di capacità economico finanziaria da poter chiedere agli operatori economici, si ritiene che dimostrazioni diverse da quella specifica richiesta dalla SA non possano essere accettate. Qualora non fossero in possesso dei requisiti richiesti, gli operatori economici potranno far ricorso agli istituti consentiti dalla normativa vigente;
- b) In questa fase non è richiesta la trasmissione del contratto di avvalimento. E' sufficiente presentare un'autocertificazione

QUESITO N. 2

In riferimento alla procedura in oggetto si chiede quanto segue:

1. L'avviso individua come requisiti di capacità economica il fatturato degli ultimi tre anni e di capacità tecnica lo svolgimento di servizi negli ultimi dieci anni. Il modello A, con riferimento ai requisiti richiesti, presenta due tabelle. La prima non fa riferimento al fatturato ma ai servizi degli ultimi tre anni. Si chiede se questa tabella si deve intendere riferita al fatturato e dunque può essere sostituita e/o integrata con altra tabella specifica per il fatturato.
2. Il modello A chiede di allegare allo stesso il Curriculum vitae e l'elenco dei servizi. La compilazione delle tabelle sostituisce l'allegato contenente l'elenco dei servizi? Il Curriculum vitae, essendo la scrivente una società di ingegneria, deve essere sempre allegato? In caso di risposta affermativa si mette in evidenza che il CV della società non può essere in formato europeo.

RISPOSTA N. 2

1. La prima tabella è uno schema che si riferisce alla dichiarazione concernente il fatturato globale specifico per servizi di ingegneria svolti (punto 3.2.2. avviso). Lo stesso dovrà riferirsi a fatturati specifici per servizi di ingegneria svolti nell'ultimo triennio, non necessariamente nelle stesse classi e categorie di quelle oggetto dell'avviso, purché riferibili a prestazioni attinenti alla professione.
2. E' sufficiente compilare le tabelle dell'allegato A, pubblicato in formato editabile in modo da poter indicare nelle tabelle l'elenco dei servizi svolti.

Il CV verrà accettato anche se non presentato il formato europeo.